



Ordinanza N° 138 del 28 MAG. 2012

Oggetto: Revoca Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 07 del 03 gennaio 2012.

IL SINDACO

- **Visto** il verbale di accertamento prot. n. 188 e n. 189 del 20/10/2011 del Comando di Polizia Locale – effettuato in data 20/10/2011 in Via Caduti di Nassirja – Località Capaccio Scalo, su un lotto di terreno non recintato, distinto in catasto al foglio di mappa n. 12, particella n. 903, dal quale si evidenzia che l'area medesima, si presentava in uno stato di assoluto abbandono, incolta e invasa da vegetazione spontanea.
- **Visto** l'Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 07 del 03 gennaio 2012, con la quale si ordinava alla Sig.ra RICCIARDI Linda Giovanna nata a Napoli il 14/06/1954 e residente in Milano alla Via Santa Orsola n. 12 e alla Sig.ra SCARAMELLA Erminia, nata a Salerno il 01/11/1927 e residente in Cortina D'Ampezzo (BL) alla Via Spiga n. 1 (all'attualità residente in Napoli alla Via Posillipo n. 50), risultanti proprietarie del lotto di terreno citato, ad eseguire a proprie cure e spese, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale dell'area in questione, mediante la eliminazione delle erbacce e delle sterpaglie, inclusa la rimozione e avvio a smaltimento e/o recupero presso centro autorizzato ai sensi e secondo il procedimento di cui al D. Lgvo 3 aprile 2006 n. 152, dei materiali classificati come rifiuti urbani e speciali, eventualmente presenti nel lotto di terreno in argomento;
- **Visto** la nota con allegati prot. 4884 acquisita al protocollo generale del comune in data 10/02/2012 – con la quale il dott. Carlo Pontecorvo nato a Napoli il 05/01/1951 ed ivi domiciliato alla Via Posillipo n. 50, nella qualità di Procuratore della Sig.ra RICCIARDI Linda Giovanna e Sig.ra SCARAMELLA Erminia, sopra generalizzate, contesta l'Ordinanza n. 07/2012 e i due verbali di contravvenzione della Polizia Locale n. 188 e n. 189 del 20/10/2011 ritenendoli atti illegittimi, in quanto l'area in questione insistente nel N.C.T.U., al n. 903 del foglio di mappa n. 12, non ricade nella disponibilità della Sig.ra RICCIARDI Linda Giovanna e Sig.ra SCARAMELLA Erminia, poichè è stata oggetto di esproprio da parte del Comune di Capaccio in nome e per conto della Cooperativa Edilfamiglia.
- **Visto** inoltre, che nella stessa nota, il dott. Carlo Pontecorvo, evidenzia che, la particella n. 903 indicata nei verbali di contravvenzione sopra citati e conseguentemente nell'Ordinanza n. 07/2012, non identifica un lotto di terreno non recintato, bensì un'area sulla quale la Cooperativa Edilfamiglia ha realizzato un edificio di quattro livelli fuori terra oltre il piano garage, totalmente urbanizzato.
- **Visto** l'atto di diffida, pervenuto al Protocollo Generale dell'Ente al n. 17223 del 17/05/2012 dall'Avv. Fioravante Ronca e Avv. Tina Medolla, con studio legale in Cava dei Tirreni (SA) alla Via N. Longobardo n. 2, con il quale invita e diffida il Comune di Capaccio in persona del suo legale rappresentante pro tempore a voler provvedere, nel medesimo interesse dello Stesso, per l'immediata revoca dei provvedimenti emessi in quanto palesemente illegittimi, in quanto fondati su un presupposto che detta area appartenesse ancora alla Sig.ra RICCIARDI Linda Giovanna e alla Sig.ra SCARAMELLA Erminia sopra generalizzate.
- **Ritenuto** che, in considerazione delle motivazioni addotte nella sopra citata nota del dott. Carlo Pontecorvo, e nell'atto di diffida dello Studio Legale Avv. Fioravante Ronca e Avv. Tina Medolla, rispetto al procedimento in corso, ed in attesa di necessari ulteriori accertamenti da parte della Polizia Locale, sussistano i presupposti di fatto e di diritto di doversi avvalere dell'esercizio di «autotutela» della amministrazione mediante la revoca

della propria precedente Ordinanza n. 07/2012.

- **Visto** il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. nr. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, e qui interamente richiamate,

LA REVOCA INTEGRALE dell'Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 07 del 03 gennaio 2012, emessa nei confronti della Sig.ra RICCIARDI Linda Giovanna nata a Napoli il 14/06/1954 e residente in Milano alla Via Santa Orsola n. 12 e alla Sig.ra SCARAMELLA Erminia, nata a Salerno il 01/11/1927 e residente all'attualità in Napoli alla Via Posillipo n. 50, relativa agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale, mediante la eliminazione delle erbacce e delle sterpaglie, inclusa la rimozione e avvio a smaltimento e/o recupero presso centro autorizzato ai sensi e secondo il procedimento di cui al D. Lgvo 3 aprile 2006 n. 152, dei materiali classificati come rifiuti urbani e speciali, eventualmente presenti in Via Caduti di Nassirja – Località Capaccio Scalo, nel lotto di terreno insistente nel N.C.T.U., al n. 903 del foglio di mappa n. 12 ;

DISPONE

che il presente provvedimento sia notificato e/o inviato:

1. Alla Sig.ra RICCIARDI Linda Giovanna nata a Napoli il 14/06/1954 e residente in Milano alla Via Santa Orsola n. 12 ;
2. Alla Sig.ra SCARAMELLA Erminia nata a Salerno il 01/11/1927 e residente in Napoli alla Via Posillipo n. 50;
3. All'ASL Salerno - Distretto Sanitario Capaccio Paestum – Piazza Santini Capaccio Scalo;
4. Al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Foce Sele;
5. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo;
6. Alle Stazioni dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo;
7. All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno;
8. Allo Studio Legale Avv. Fioravante Ronca e Avv. Tina Medolla, con studio in Cava dei Tirreni (SA) alla Via N. Longobardo n. 2;
9. Al dott. Carlo Pontecorvo Via Posillipo n. 50 – Napoli;

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonio Russo tel. 0828/812208 – a.russo@comune.capaccio.sa.it;

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale 12 8 MAG. 2012

Il Sindaco
dott. Italo VOZA

